

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 13 MARZO 1985

N. 22 dell' O. d. G.

N. 847 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre".

L'anno millenovecentottantacinque il giorno tredici del mese di Marzo alle ore 10,00, in Bari, nella sala delle Adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del Sig. Prof. Luigi Tarricone

vice presidenti i sigg. Antonio Somma - Avv. Pasquale Ciuffreda

consiglieri segretari i sigg. Prof. Domenico Bellifemine - Avv. Giuseppe Martellotta

e con l'assistenza:

- del Coordinatore del Settore della Segreteria del Consiglio dott. Renato Guaccero

- del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) ABBATI Giuseppe	✓		26) FORTUNATO Loris	✓	
2) AFFATATO Giuseppe	✓		27) LIA Cesare Augusto	✓	
3) ANNESE Mario	✓		28) MARROCCOLI Tommaso	✓	
4) APRILE Brizio Leonardo	✓		29) MARTELLOTTA Giuseppe	✓	
5) AUGELLI Raffaele	✓		30) MONFREDI Angelo	✓	
6) BELLIFEMINE Domenico	✓		31) MOREA Leonardo	✓	
7) BELLOMO Michele	✓		32) NOTARNICOLA Vito		✗
8) BINETTI Vincenzo	✓		33) PAOLUCCI Roberto	✓	
9) BORGIA Francesco	✓		34) PIACQUADIO Antonio	✓	
10) BORTONE Giorgio	✓		35) PICCIGALLO Benito	✓	
11) CALVARIO Pasquale	✓		36) GIUSEPPE PASQUALE SILVANO MAURO	✓	
12) CAPOZZA Emanuele	✓		37) RICCIATO Antonio		✗
13) CARAMIA Giuseppina	✓		38) RIZZO Marcello	✓	
14) CARELLA Domenico		✗	39) ROSSI Angelo	✓	
15) CASSANO Michele	✓		40) SALA Paolo	✓	
16) CASTELLANETA Giuseppe	✓		41) SILVESTRI Francesco	✓	
17) CIUFFREDA Pasquale	✓		42) SINISI Rachele	✓	
18) COLASANTO Giuseppe	✓		43) SOMMA Antonio	✓	
19) COLONNA Giuseppe	✓		44) TARRICONE Luigi	✓	
20) CONTE Giuseppe	✓		45) TRAVERSA Roberto		✗
21) CONVERTINO Cosimo	✓		46) TRISORIO LIUZZI G.ro	✓	
22) DELL'AQUILA Antonio	✓		47) TROCCOLI Francesco	✓	
23) DI GIOIA Pasquale	✓		48) VENTURA Antonio	✓	
24) DI GIUSEPPE Cosimo	✓		49) VESSIA Onofrio	✓	
25) FITTO SALVATORE	✓		50) ZINGRILLO Giuseppe	✓	

A relazione del sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che ventiduesimo argomento iscritto all'ordine del giorno é la proposta di legge Bellomo "Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre."

Dà la parola al Presidente della V Commissione consiliare permanente, cons. Vessia, il quale svolge la relazione.

- OMISSIS -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione della proposta di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- OMISSIS -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente avverte l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione della proposta di legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione alla proposta di legge;
- Sull'esito della votazione avvenuta in sede di lettura dei singoli articoli;
- A maggioranza di voti, con l'astensione dei Gruppi PCI e MSI, espressi ed accertati per alzata di mano,

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la proposta di legge "Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (dott. Guaccero)

**Consiglio Regionale
della Puglia**

LEGGI REGIONALE

" Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre".

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge:

Art. 1

1. Con la presente legge la Regione Puglia disciplina la costruzione delle serre.

(approvato a maggioranza di voti, con l'astensione dei Gruppi
PCI e MSI)

Art. 2

1. Ai fini della presente legge, è considerata "serra" ogni impianto che realizzi un'ambiente artificiale mediante speciali condizioni di luce, temperatura ed umidità per le colture intensive ortofloricole e per la preparazione di materiali di moltiplicazione delle piante.

2. Le serre di cui al primo comma devono avere struttura portante in ferro e pareti e superfici di copertura in vetro o materiali similari.

(approvato a maggioranza di voti, con l'astensione dei Gruppi
PCI e MSI)

Art. 3

1. Nell'adozione, a mente della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56, del piano regolatore generale ovvero della variante generale allo stesso, i Comuni possono disciplinare le serre mediante loro previsione nell'ambito delle zone agricole, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi e dei piani agricoli.

2. Per le zone di cui al primo comma devono comunque essere determinati i rapporti massimi di copertura e la disciplina delle opere necessarie per la realizzazione delle serre, per la loro accessibilità, per lo scarico e l'incanalamento sia delle acque meteoriche sia di quelle eventuali derivanti dall'esercizio dell'impianto.

(approvato a maggioranza di voti, con l'astensione dei Gruppi PCI e MSI)

Art. 4

1. Fino a quando non venga approvato lo strumento urbanistico che disciplini espressamente la costruzione di serre, queste possono essere realizzate con le modalità di cui al precedente art. 2 purché:

- 1 - la superficie coperta non superi il 75% dell'area disponibile ove questa non sia inferiore a mq 4.000;
- 2 - l'altezza, misurata al colmo delle coperture, non superi i metri 6;
- 3 - le distanze minime da fabbricati adibiti a civile abitazione non siano inferiori a metri 6;
- 4 - le distanze dalle strade non siano inferiori a quelle previste dalle norme statali, regionali o comunali vigenti;
- 5 - i muri di sostegno e di contenimento non superino l'altezza di metri 3;
- 6 - sia prevista nel progetto la realizzazione delle opere necessarie per lo scarico e l'incanalamento delle acque meteoriche e di quelle eventuali derivanti dall'esercizio dell'impianto.

2. Le superfici utilizzate dalle serre possono essere computate ai fini della volumetria assentibile soltanto per fabbricati funzionalmente connessi alla conduzione agraria del fondo, ivi comprese le abitazioni rurali.

(approvato a maggioranza di voti, con l'astensione dei Gruppi PCI e MSI)

Art. 5

1. Non é, comunque, consentita la costruzione di serre:

- a - nelle zone boscate ed in quelle soggette a vincolo forestale;
- b - nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del D.M. 21 novembre 1984;
- c - in tutte le zone non tipizzate agricole negli strumenti urbanistici generali.

(approvato a maggioranza di voti, con l'astensione dei Gruppi PCI e MSI)

Art. 6

1. Chiunque intenda procedere alla costruzione di serre, purché in possesso dei requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale di cui all'art. 9, lett. a), della legge 28 gennaio 1977, n.10, deve chiedere al Sindaco apposita autorizzazione da rilasciarsi sentito il parere della Commissione Edilizia.

2. Le determinazioni del Sindaco devono essere notificate all'interessato non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda; scaduto tale termine senza che il Sindaco si sia pronunciato, l'interessato ha il diritto di ricorrere contro il silenzio rifiuto.

3. La domanda dovrà essere corredata da certificato catastale, da una planimetria indicante la localizzazione e la dimensione delle opere in progetto, da un certificato attestante la qualifica di imprenditore

agricolo principale, nonché dal parere sulla idoneità dell'intervento ai fini dello sviluppo agricolo della zona da parte dell'Assessorato regionale all'Agricoltura - Ispettorato competente.

4. Il rilascio dell'autorizzazione é connesso alla specifica destinazione d'uso agricolo dei manufatti e, pertanto, gli stessi non possono essere destinati a diversa utilizzazione.

5. Non é soggetta ad autorizzazione la mera sostituzione degli elementi costituenti le serre.

(approvato a maggioranza di voti, con l'astensione dei Gruppi
PCI e MSI)

Art. 7

1. La costruzione delle serre effettuata con osservanza delle disposizioni della presente legge non é soggetta ai limiti ed ai divieti di cui all'art. 41 quinquies, terzo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n.1150 e successive modificazioni.

(approvato a maggioranza di voti, con l'astensione dei Gruppi
PCI e MSI)

Art. 8

1. Ai fini della regolarizzazione delle serre ultimate alla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere richiesta la concessione edilizia al Sindaco, il quale la rilascia nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge.

2. La sostituzione degli elementi costituenti le serre non é soggetta ad autorizzazione del Sindaco.

(approvato a maggioranza di voti, con l'astensione dei Gruppi PCI
e MSI)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (dott. Guacero)